COMUNE DI PALAGIANELLO

PROVINCIA DI TARANTO

***** C O P I A *****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO	*NR. Progr.* **12** *Data* **25/06/2012** *Seduta NR.* **4** Proposta 12 Settore Finanze

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 25/06/2012 alle ore 09:3

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'applello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Labalestra Michele	SINDACO	S
Borracci Maria R.	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Dalo' Pasquale	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Natale MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Gasparre Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Todisco Donato	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Mappa Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Putignano Pierluigi	CONSIGLIERE COMUNALE	N
D'Aniello Vito	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Valentini Luigi	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Antonicelli Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Piepoli Eugenio	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Rubino Paolo	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Pavone Mariangela	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Marinelli Vito	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Vetrano Vito	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Mappa Carmelo	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Totale Presenti 9	**Totale Assenti** 8	

Assenti Giustificati i signori:

DALO' PASQUALE; TODISCO DONATO; PUTIGNANO PIERLUIGI; RUBINO PAOLO; PAVONE MAI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Cavallo Marilena.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO il Prof. Labalestra Michele dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Vista la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale ed esaminata dalla Commissione Comunale Statuti e regolamenti in data 19/06/2012 con parere favorevole;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli 9, contrari/ astenuti/, espressi dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria” costituito da n. 17 articoli, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che riporta voti favorevoli 9, contrari /, astenuti/, resi per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PROF. LABALESTRA MICHELE	F.to DOTT.SSA CAVALLO MARILENA

SI ATTESTA

❑ **L'ESECUTIVITA'**

Della presente deliberazione avvenuta il 25/06/2012 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

❑ **LA PUBBLICAZIONE**

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 27/06/2012 al 12/07/2012.

Palagianello, 27/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA CAVALLO MARILENA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 27/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA CAVALLO MARILENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **12** Data Delibera **25/06/2012**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 19/06/2012 IL CAPO SETTORE Dott.ssa F.to D'ANIELLO GIOVANNA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 19/06/2012 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa F.to D'ANIELLO GIOVANNA

Comune di Palagianello

(Provincia di Taranto)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____)

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

Art. 3 – Terreni agricoli e coltivatori diretti.

Art. 4 – Immobili degli enti pubblici.

Art. 5 – Immobili recuperati per attività assistenziali.

Art. 6 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

Art. 7 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 8 – Immobili di interesse storico-artistico.

Art. 9 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 10 – Rimborso per aree divenute inedificabili.

Art. 11 – Compensazione.

Art. 12 – Interessi.

Art. 13 – Importi minimi di versamento.

Art. 14 – Compensi incentivanti al personale.

Art. 15 – Istituti deflativi del contenzioso.

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali.

Art. 17– Entrata in vigore.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Palagianello dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni recate dall'art. 4 del D.L. 16/2012 (testo D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile).

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i due coniugi stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. L'agevolazioni di cui al comma 1° si applica anche alla casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Per pertinenze del'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3 – Terreni agricoli e coltivatori diretti.

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da "coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".

Art. 4 – Immobili degli enti pubblici.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono inoltre da considerarsi esenti anche gli immobili posseduti dai predetti enti che non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 5 – Immobili recuperati per attività assistenziali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.

Art. 6 – Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabilità può essere accertata

dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale.

Art. 8 – Immobili di interesse storico-artistico.

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011.

Art. 9 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Art. 10 – Rimborso per aree divenute inedificabili.

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.

2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.

3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 11 – Compensazione.

1. Si applica anche all'imposta municipale propria la disciplina della compensazione di cui all'articolo 14 del regolamento generale sulle entrate comunali. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità

Art. 12 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale vigente.

Art. 13 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 14 – Compensi incentivanti al personale.

1. Al personale addetto alla gestione dell'IMU è riconosciuto un compenso incentivante.

Art. 15 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come stabiliti dalla legge

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.